Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 27 maggio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 aprile 1943-XXI, n. 385.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 maggio 1941-XIX, n. 291, concernente la costituzione della provincia di Lubiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 3 maggio 1941-XIX, n. 291, concernente la costituzione della provincia di Lubiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 27 aprile 1943-XXI, n. 386.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452, concernente la sistemazione dei territori della Dalmazia che sono venuti a far parte integrante del Regno d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452, concernente la sistemazione dei territori della Dalmazia che sono venuti a far parte integrante del Regno d'Italia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

REGIO DECRETO-LEGGE 29 marzo 1943-XXI, n. 387.

Collocamento in congedo assoluto degli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa di cittadinanza albanese, appartenenti all'Arma dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1115, concernente la fusione delle Forze armate albanesi con le corrispondenti Forze armate italiane;

Visto il R decreto 22 febbraio 1940-XVIII, n. 144, quale risulta modificato dalla legge 22 gennaio 1942-XX, n. 145;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 XVII, numero 129;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per gli affari esteri, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli ufficiali di cittadinanza albanese appartenenti all'Arma dei carabinieri Reali dei ruoli del servizio permanente (compresi quelli fuori quadro e fuori organico), del complemento e della riserva, cessano di far parte dei detti ruoli e sono collocati in congedo assoluto.

Dalla stessa data cessano di far parte dei ruoli dei carabinieri Reali e sono collocati in congedo assoluto i sottufficiali, i graduati ed i militari di truppa di cittadinanza albanese appartenenti all'Arma dei carabinieri Reali.

Art. 2.

Il personale di cui al precedente articolo cessa di appartenere alle Forze armate italiane qualora entri a far parte di altre Forze armate.

Art. 3.

Con successivo provvedimento sarà regolata la liquidazione del trattamento spettante secondo le norme in vigore al personale di cui all'art. 1 del presente decreto per il servizio prestato nei ruoli indicati nell'articolo medesimo.

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il DUCE, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 457, foglio 81. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 marzo 1943-XXI, n. 388.

Modificazione del R. decreto 22 giugno 1939-XVII, n. 1416, concernente provvedimenti a favore degli allievi degli Istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 22 giugno 1939-XVII, n. 1416, concernente provvedimenti a favore degli allievi degli Istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, di intesa con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli allievi degli Istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori, semprechè idonei al servizio militare, anche limitatamente, debbono contrarre, per la continuazione degli studi, appena raggiunto il 17° anno di età, arruolamento volontario nella Regia aeronautica, assumendo una delle ferme previste dal R. decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744, sul reclutamento dei sottufficiali e militari di truppa, in relazione alla durata degli studi che debbono ancora compiere all'atto dell'arruolamento stesso.

Nelle ammissioni ai corsi normali della Regia Accademia aeronautica, gli allievi di cui sopra hanno, al pari dei provenienti dalle scuole militari, la precedenza assoluta, purchè, in possesso del titolo di studio prescritto, superino i relativi esami di concorso.

Coloro che non intendano proseguire nella carriera militare e non siano dichiarati idonei al servizio aeronavigante, possono essere nominati sottotenenti di complemento nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica o nel ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, purchè muniti rispettivamente del diploma di maturità classica o scientifica ovvero del diploma di perito tecnico industriale conseguiti come allievi negli Istituti dell'Opera predetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 457, foglio 91. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 marzo 1943-XXI, n. 389.

Modificazione al R. decreto 4 luglio 1935-XIII, n. 1466, riguardante le deleghe di firma ai funzionari dell'Amministrazione aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonchè il relativo regolamento approvato col R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 4 luglio 1935-XIII, n. 1466, recante norme per le deleghe di firma;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante l'attuale stato di guerra, è data facoltà al Ministro per l'aeronautica di delegare ai funzionari di cui all'art. 1 del R. decreto 4 luglio 1935-XIII, n. 1466, la facoltà di autorizzare le missioni all'estero e all'interno previste nella lettera *n)* dell'art. 2 dello stesso decreto.

Art. 2.

Sono confermate le deleghe di cui al precedente articolo date dal Ministro per l'aeronautica dal 1° ottobre 1942-XX fino all'entrata in vigore del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — DE MARSICO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1943-XXI
Atti del Governo registro 457, *foglio* 90. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 aprile 1943-XXI, n. 390.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione colonnello Carlo Amione », con sede in Torino.

N. 390. R. decreto 8 aprile 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Fondazione colonnello Carlo Amione », con sede in Torino, e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1943-XXI

REGIO DECRETO 15 aprile 1943-XXI, n. 391.

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale « Carlo Piaggia » di Viareggio ad accettare una donazione.

N. 391. R. decreto 15 aprile 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale « Carlo Piaggia » di Viareggio viene autorizzata ad accettare la donazione di titoli di Stato del valore nominale di lire diecimila fatta dalla signora Margherita Fantoli allo scopo di istituire una borsa di studio intitolata al figlio Franco Fantoli.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1943-XXI

REGIO DECRETO 8 marzo 1943-XXI.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Porto Caramanna » nel bacino del Volturno (ditta Cepparulo Giuseppe).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 20 dicembre 1942-XXI con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Porto Caramanna », riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Cepparulo Giuseppe fu Matteo livellario alla Congregazione di carità di Castelvolturno sotto il titolo dell'Annunziata, foglio di mappa 11, particella 7/*a*, foglio di mappa 12, particelle 34/*c*, 34/*d*; per la superficie di Ha. 1.32.20 e con l'imponibile di L. 158,64.

La particella 7/*a* del foglio di mappa 11 confina con la proprietà di Baiocco Giuseppe fu Francesco, di Liccardo Tessitore Emilia, di Pirolo Ettore ed altri, con l'argine del Volturno, salvo se altri.

Le particelle 34/*c* e 34/*d* del foglio di mappa 12 confinano con la strada vicinale di Foria, con l'argine del Volturno;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 13 febbraio 1943-XXI e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 8 febbraio 1943-XXI, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Porto Caramanna » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 4000 (quattromila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ROSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1943-XXI
Registro n. 9 *Finanze, foglio n.* 388. — D'ELIA
(1788)

REGIO DECRETO 11 marzo 1943-XXI.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Porto Caramanna » nel bacino del Volturno (ditta Cepparulo Luigi).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 20 dicembre 1942-XXI con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge

30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Porto Caramanna » riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Cepparulo Luigi fu Matteo, livellario alla Congregazione di carità di Castelvolturno, sotto il titolo dell'Annunziata, foglio di mappa 11, particella 11/a, per la superficie di Ha. 1.38.40 e con l'imponibile di L. 166,07.

Detto fondo confina con la strada comunale « Fiumitello Primo », con l'argine del Volturno, con la proprietà Vozza Francesco fu Tommaso;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 13 febbraio 1943-XXI e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 8 febbraio 1943-XXI, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Porto Caramanna » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 4200 (quattromiladuecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ROSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1943-XXI
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 58. — D'ELIA

(1787)

REGIO DECRETO 11 marzo 1943-XXI.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Mezze Quote » e « Giumentiello » nel bacino del Volturno (ditta Di Martino Antimo).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 20 dicembre 1942-XXI con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Mezze Quote » e « Giumentiello » di pertinenza, come dagli atti, dei signori Di Martino Bice, Basilio, Giorgio, Anna Maria e Vittorio fu Antimo e riportato nel catasto del comune di Villa Literno in testa alla ditta Di Martino Antimo fu Basilio, foglio di mappa 5, particelle 4, 16, 32, 34, 36, 38, 40, per la superficie complessiva di Ha. 65.99.08 e con l'imponibile di L. 1905,34.

Detto fondo confina con il canale del « Salvatore », con la strada vicinale Quote Nuove, con la strada vicinale di Bonifica da « Vico di Pantano alla Duna », con la proprietà Di Martino Lorenzo fu Basilio, con la strada vicinale Manna ed altri.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 13 febbraio 1943-XXI e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 8 febbraio 1943-XXI, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Mezze Quote » e « Giumentiello » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 200.000 (duecentomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ROSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1943-XXI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 393. — D'ELIA

(1786)

REGIO DECRETO 29 marzo 1943-XXI.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Caradogna » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 23 dicembre 1942-XXI, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Caradogna » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Ciccarelli Evelina fu Nicola livellaria al comune di Castelvolturno e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Ciccarelli Evelina fu Nicola livellaria al comune di Castelvolturno, foglio di mappa 24, particella 51, per la superficie di Ha. 0.79.64 e con l'imponibile di L. 95,57.

Detto fondo confina: a nord, con la diramazione della strada vicinale « S. Martino a Coltura »; ad est, con la proprietà De Simone Francesco ed altri fu Giovanni; a sud, con la strada provinciale Capua-Castelvolturno; ad ovest, con la proprietà Gagliardi Pietro di Vincenzo;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 18 marzo 1943-XXI e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 8 febbraio 1943-XXI, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Caradogna » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 3200 (tremiladuecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ROSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1943-XXI
Registro n. 9, foglio n. 149. — D'ELIA

(1695)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 24 aprile 1943-XXI.

Mobilitazione per il servizio del lavoro dell'Ente nazionale fascista di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 3 del testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra approvato con R. decreto 31 ottobre 1942-XXI, n. 1611, e l'art. 9 del regolamento per l'esecuzione della legge predetta approvato con R. decreto 31 ottobre 1942-XXI, n. 1612;

Sulla proposta del Ministero delle finanze d'intesa col Ministero delle corporazioni;

Decreta:

L'Ente nazionale fascista di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali è mobilitato per il servizio del lavoro ai sensi ed agli effetti del R. decreto 31 ottobre 1942-XXI, n. 1611, che approva il testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1943-XXI

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1943-XXI
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 109. — D'ELIA

(1748)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, MINISTRO PER L'INTERNO, 10 maggio 1943-XXI.

Determinazione dei compensi spettanti ai sanitari ospedalieri per i ricoverati in corsia comune a carico di Enti assicurativi.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 82 del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631, con cui si attribuisce al Ministero dell'interno la determinazione del compenso fisso spettante ai sanitari ospedalieri per i ricoverati in corsia comune a carico di Enti assicurativi;

Inteso il Ministero delle corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il compenso fisso per i ricoverati in corsia comune a carico degli Enti sopraindicati, da devolvere dalle Amministrazioni ospedaliere ai sanitari curanti, agli effetti dell'art. 82 del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631, è stabilito come segue:

a) ospedali di 1ª e 2ª categoria ovunque situati ed ospedali di 3ª categoria situati in capoluoghi di provincia:

L. 80 in reparto di medicina;
L. 110 in reparto di chirurgia;

b) ospedali di 3ª categoria situati in comuni non capoluoghi di provincia:

L. 70 in reparto di medicina;
L. 90 in reparto di chirurgia;

c) infermerie:

L. 60 in medicina;
L. 70 in chirurgia.

Art. 2.

Per i ricoveri a scopo di osservazione, che non comportino una degenza superiore ai quattro giorni, in qualunque istituto di cura, il compenso resta fissato nella misura corrispondente a quella prevista per i ricoveri in reparto medico dell'istituto medesimo.

Art. 3.

Le Amministrazioni ospedaliere devono effettuare la ripartizione dei compensi ai sanitari in conformità di accordi fra il Sindacato nazionale fascista dei medici e l'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego.

In caso di disaccordo disporrà il Ministero dell'interno, inteso quello delle corporazioni.

Roma, addì 10 maggio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: ALBINI

(1806)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, MINISTRO PER L'INTERNO, 10 maggio 1943-XXI.

Determinazione dei compensi spettanti ai sanitari ospedalieri per ricoverati in corsia comune a carico dell'Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 10 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, il quale prescrive che il compenso ai sanitari degli ospedali per i ricoverati a carico dell'Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali deve essere liquidato in conformità della disposizione di cui all'art. 82 del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Visto l'art. 8 del regolamento 26 luglio 1942, n. 917, con cui si attribuisce al Ministero dell'interno la determinazione del compenso fisso anzidetto;

Inteso il Ministero delle corporazioni e quello delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il compenso fisso per ricoverati in corsia comune a carico dell'Ente sopraindicato, da devolvere dalle Amministrazioni ospedaliere ai sanitari curanti, agli effetti dell'art. 82 del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631, è stabilito come segue.

Per i salariati:

a) ospedali di 1ª e 2ª categoria ovunque situati ed ospedali di 3ª categoria situati in capoluoghi di provincia:

L. 80 in reparto di medicina;
L. 110 in reparto di chirurgia;

b) ospedali di 3ª categoria situati in comuni non capoluoghi di provincia:

L. 70 in reparto di medicina;
L. 90 in reparto di chirurgia;

c) infermerie:

L. 60 in medicina;
L. 70 in chirurgia.

Per gli impiegati:

a) ospedali di 1ª e 2ª categoria ovunque situati ed ospedali di 3ª categoria situati in capoluoghi di provincia:

L. 160 in reparto di medicina;
L. 220 in reparto di chirurgia;

b) ospedali di 3ª categoria situati in comuni non capoluoghi di provincia:

L. 140 in reparto di medicina;
L. 180 in reparto di chirurgia;

c) infermerie:

L. 120 in medicina;
L. 140 in chirurgia.

Art. 2.

Per i ricoveri a scopo di osservazione, che non comportino una degenza superiore ai quattro giorni, in qualunque istituto di cura, il compenso resta fissato nella misura corrispondente a quella prevista per i ricoveri in reparto medico dell'istituto medesimo.

Art. 3.

Le Amministrazioni ospedaliere devono effettuare la ripartizione dei compensi ai sanitari in conformità di accordi fra il Sindacato nazionale fascista dei medici e l'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego.

In caso di disaccordo disporrà il Ministero dell'interno, inteso quello delle corporazioni.

Roma, addì 10 maggio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: ALBINI

(1807)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1943-XXI.

Proroga per l'anno 1943 dei decreti Ministeriali 26 luglio 1940 e 24 agosto 1942, relativi alla determinazione del contributo sindacale a carico degli iscritti all'Associazione Nazionale Coltivatori Piante Erbacee Oleaginose.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 10 aprile 1936, n. 355, che approva lo statuto dell'Associazione Nazionale Coltivatori Piante Erbacee Oleaginose, aderente alla Confederazione fascista degli agricoltori;

Visto l'art. 69 del R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484, e l'art. 1 del R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 262, convertito nella legge 21 giugno 1938, n. 1386;

Visto il proprio decreto 26 luglio 1940, relativo alla applicazione del contributo per l'anno 1940 a carico dei soci dell'Associazione stessa;

Visto il decreto Ministeriale del 24 agosto 1942-XXI, che prorogava per l'anno 1942 l'applicazione del decreto Ministeriale 26 luglio 1940;

Vista la deliberazione della Confederazione fascista degli agricoltori con la quale viene proposta l'applicazione del contributo a carico dei soci dell'A.N.C.P.E.O., per l'anno 1943;

Decreta:

È prorogata per l'anno 1943 l'applicazione dei decreti Ministeriali 26 luglio 1940 e 24 agosto 1942, relativi alla determinazione del contributo a carico degli iscritti all'Associazione Nazionale Coltivatori Piante Erbacee Oleaginose, aderente alla Confederazione fascista degli agricoltori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 aprile 1943-XXI

Il Ministro: CIANETTI

(1799)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1943-XXI.
Dichiarazione di inefficacia di azioni della Società anonima « Mole Norton », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
E IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che con decreto interministeriale 25 novembre 1942-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 1 del 2 gennaio 1943-XXI e nei giornali « Il Sole » e « Il Popolo d'Italia » di Milano, è stata ordinata la sottoposizione al visto delle azioni della Società anonima « Mole Norton », con sede in Milano (Corsico), affidando il relativo incarico al sequestratario, Cons. naz. Giuseppe Steiner;

Visto il verbale riguardante l'operazione di cui sopra dal quale risulta che su n. 60.000 azioni costituenti il capitale sociale di L. 6.000.000 furono presentate al visto, nel termine prescritto, n. 38.500 azioni, delle quali n. 24.000 vennero munite del visto stesso perchè di accertata proprietà di persone di nazionalità italiana, mentre a n. 14.500 detto visto venne negato, essendo risultate appartenenti a persone di nazionalità nemica;

Visto che dagli accertamenti eseguiti dal sequestratario, è risultato che le n. 21.500 azioni non presentate al visto appartengono a persone di nazionalità nemica;

Visto l'art. 14 del Regio decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decretano:

Sono dichiarate inefficaci le seguenti azioni della Società anonima « Mole Norton », con sede in Milano, risultate intestate ed appartenenti alla Società « Norton Company di Worcester Mass » di nazionalità degli Stati Uniti d'America:

n. 1.500 rappresentate dal certificato n. 4;
n. 1.000 rappresentate dal certificato n. 7;
n. 12.000 rappresentate dal certificato n. 8;
n. 60 rappresentate dal certificato n. 1;
n. 21.440 rappresentate dal certificato n. 3;

In sostituzione delle azioni di cui sopra la Società anonima « Mole Norton » con sede in Milano, rilascerà nuovi titoli, non soggetti a tassa di bollo, che sostituiranno ad ogni effetto le azioni dichiarate inefficaci, e che, a cura del sequestratario, verranno fatti depositare alla Banca d'Italia, sede di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1943-XXI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

Il Ministro per le corporazioni
CIANETTI

(1801)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1943-XXI.
Sostituzione del sequestratario della Società Italiana Vetreria Balzaretti Modigliani, con sede in Livorno.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1940-XVIII, con il quale la Società Italiana Vetreria Balzaretti Modigliani, con sede a Livorno, fu sottoposta a sequestro e fu nominato sequestratario il Cons. naz. Giovanni Battista Baccarini;

Viste le dimissioni rassegnate dal Cons. naz. Baccarini, a seguito della sua nomina a Sottosegretario di Stato;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decreta:

Il comm. rag. Paride Prearo è nominato sequestratario della Società Italiana Vetreria Balzaretti Modigliani, con sede in Livorno, in sostituzione del Cons. naz. Giovanni Battista Baccarini, dimissionario.

È confermata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 maggio 1943-XXI

Il Ministro per le corporazioni
CIANETTI

p. *Il Ministro per le finanze*
PELLEGRINI

(1771)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1943-XXI.
Nomina del commissario dell'Ufficio centrale prodotti ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 14 del proprio decreto in data 15 maggio 1943-XXI;

Ritenuta l'urgente necessità di procedere alla nomina del commissario dell'Ufficio centrale prodotti ortofrutticoli;

Decreta:

Il Cons. naz. dott. Vincenzo Nardi è nominato commissario dell'Ufficio centrale prodotti ortofrutticoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1943-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(1769)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 704 del 14 maggio 1943-XXI relativo ai prezzi delle camicie di seta e delle confezioni per bambini, ragazzi e giovanette.

Con provvedimento P. 704 del 14 maggio 1943-XXI, il Ministero delle corporazioni ha disposto che, a partire dal 15° giorno successivo a quello di pubblicazione di detto provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nelle vendite al dettagliante di camicie di seta per uomo e delle confezioni per bambini, ragazzi e giovanette, i commercianti grossisti non potranno praticare prezzi superiori a quelli risultanti dalle fatture di acquisto dal produttore aumentati al massimo del 13 %.

I commercianti a dettaglio non potranno a loro volta praticare prezzi superiori a quelli risultanti dalle fatture di acquisto, aumentati del 40 % se l'acquisto è stato effettuato presso il produttore e del 27 % se l'acquisto è stato effettuato presso il grossista.

Ai contravventori alle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 22 aprile 1943-XXI, n. 245.

(1798)

Riassunto del provvedimento P. 710 del 18 maggio 1943-XXI relativo alla riduzione dei prodotti tipo tessili della categoria A.

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 710 del 18 maggio 1943 ha stabilito che:

1. — A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente provvedimento, è vietata la fabbricazione dei prodotti-tipo tessili contraddistinti dai numeri sottoelencati, già compresi nella categoria *A*, contemplata dalla tabella allegata al decreto Ministeriale 11 agosto 1941-XIX, pubblicata nel n. 201 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno, in data 27 agosto 1941-XIX:

CATEGORIA *A*.

Tipo: 3, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 103;

Sottotipo: 1-*a*, 2-*a*, 2-*b*, 2-*d*, 17-*bis*, 18-*a*, 18-*c*, 22-*a*, 27-*a*, 34-*a*, 34-*b*, 34-*c*, 35-*a*, 41-*a*, 41-*b*, 41-*c*, 42-*a*, 42-*b*, 42-*c*, 42-*d*, 42-*e*, 43-*a*, 43-*b*, 43-*c*, 44-*a*, 64-*a*, 64-*b*, 68-*a*, 77-*a*, 79-*a*, 85-*a*, 86-*a*, 92-*a*.

2. — E' consentito di portare a termine, entro e non oltre il 31 luglio 1943-XXI la fabbricazione dei prodotti suddetti, in corso di lavorazione alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

3. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dal R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245.

(1770)

Riassunto del provvedimento P. 689 del 30 aprile 1943-XXI relativo ai tipi e prezzi dei grembiuli e della biancheria da donna, prodotti non su misura, per la vendita attraverso commercianti.

Con provvedimento P. 689 del 30 aprile 1943-XXI il Ministero delle corporazioni allo scopo di disciplinare anche le confezioni ed i prezzi della biancheria da donna, nonchè dei grembiuli, prodotti non su misura per il diretto consumatore, ma per la vendita attraverso commercianti, ha stabilito quanto segue:

1. — I grembiuli e la biancheria da donna, per il consumo civile nell'interno del Regno, confezionati con tessuti non a maglia, dovranno essere prodotti dai confezionisti, da qualsiasi organizzazione sindacale siano rappresentati, esclusivamente con le caratteristiche determinate e descritte nelle unite tabelle.

2. — I prezzi massimi di vendita delle confezioni tipo suddette da parte del produttore e da parte del dettagliante al consumatore diretto, sono quelli segnati nelle apposite colonne delle tabelle unite, in corrispondenza alla descrizione di ciascun tipo. I prezzi di vendita dal produttore si intendono per merce in scatola, franco fabbrica, pagamento contanti al netto, imballo esterno al costo.

I prezzi di vendita dal dettagliante al consumatore sono comprensivi anche dell'onere per imposta generale sull'entrata per la fase di scambio dal dettagliante al consumatore stesso.

I prezzi dei tessuti da impiegare, indicati in ciascuna tabella, devono intendersi i prezzi franco fabbrica fissati dal Ministero delle corporazioni per gli stessi, aumentati dell'onere dell'addizionale di cui al R. decreto-legge 11 gennaio 1943-XXI, n. 65, eventualmente gravante sul prezzo dei tessuti suddetti.

3. — Nelle vendite al dettagliante il grossista dovrà attenersi alle norme del provvedimento P. 584, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1943.

4. — Il confezionista è tenuto ad apporre su ogni capo di confezione prodotta un cartellino fornito dall'Ente del Tessile Nazionale contenente le indicazioni della sua ditta o ragione sociale e sede, del numero del tipo della confezione e il prezzo di vendita al consumatore, nonchè la categoria ed il numero del tipo del tessuto base impiegato.

5. — Il confezionista che intende vendere a prezzi inferiori a quelli stabiliti per ciascun tipo, è tenuto ad indicare ai sensi del punto precedente, il prezzo di vendita al consumatore proporzionalmente ridotto.

6. — Il venditore è tenuto a consegnare all'acquirente le confezioni tipo munite delle indicazioni e del cartellino di cui al punto 4.

7. — E' fatto obbligo ai venditori di segnare nelle fatture di vendita, oltre il numero del tipo della confezione, l'indicazione della categoria e del numero del tipo del tessuto base impiegato nella confezione stessa.

8. — Fino ad esaurimento delle scorte di confezioni prodotte anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e di tessuti non tipo in loro possesso alla data suddetta e non oltre il 31 agosto 1943-XXI, i produttori potranno vendere confezioni non tipo purchè pratichino prezzi non superiori a quelli fissati con il presente provvedimento per le confezioni tipo cui esse sono assimilabili in rapporto al costo del tessuto base impiegato ed alle caratteristiche delle stesse, ed applichino le disposizioni del precedente punto 4, premettendo alla voce « tipo » la dizione « assimilato ».

Tuttavia per le confezioni aventi caratteristiche di maggior pregio di quelle previste per le corrispondenti confezioni tipo, l'assimilazione dovrà essere fatta al massimo all'ultima sottovoce di ciascun tipo indicato nelle unite tabelle.

Il prezzo di vendita al consumatore sarà quello del corrispondente tipo a cui la confezione è stata assimilata.

Il venditore al minuto è tenuto a sua volta a praticare per le confezioni non tipo di cui al presente punto, prezzi non superiori a quelli che il produttore deve apporre sulle confezioni stesse.

9. — Il commerciante grossista potrà vendere fino al 30 giugno 1943-XXI le confezioni non tipo acquistate prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento, non munite delle indicazioni prescritte al punto 4. Per dette confe-

zioni il grossista non potrà praticare prezzi superiori alle relative fatture di acquisto franco fabbrica, aumentati dell'11,50 %.

Dopo tale data le confezioni non tipo in parola dovranno essere vendute dal grossista a prezzi non superiori a quelli che egli può praticare a norma del citato punto « 8 », per la confezione tipo alla quale le confezioni non tipo in parola possono essere assimilate.

Tuttavia le confezioni non tipo, aventi caratteristiche più pregiate di quelle previste con il presente provvedimento ai fini dell'applicazione del presente punto, dovranno essere assimilate al massimo all'ultimo sottotipo dei tipi fissati da questo Ministero.

10. — Il venditore al minuto potrà vendere fino al 31 agosto 1943 le confezioni non tipo acquistate a tutto il 30 giugno 1943-XXI, non munite delle indicazioni prescritte dai punti 4 e 8, ma egli non potrà praticare prezzi superiori ai relativi costi di fattura maggiorati:

del 40 % per confezioni non di seta acquistate direttamente presso il fabbricante;

del 27 % per confezioni non di seta acquistate presso il grossista,

del 33 % per confezioni di seta e miste-seta acquistate direttamente presso il fabbricante;

del 22 % per confezioni di seta e miste-seta acquistate presso il grossista.

Dopo tale data il dettagliante non potrà praticare per tali confezioni prezzi superiori a quelli fissati per i corrispondenti tipi cui possono essere assimilati, mentre le confezioni non tipo aventi caratteristiche più pregiate di quelle previste con il presente provvedimento, esso non potrà praticare prezzo superiore a quello fissato per la ultima sottovoce del tipo cui la confezione appartiene.

11. — La disciplina prevista dal presente provvedimento si applica anche alle confezioni ricamate a mano, mentre non riguarda le confezioni su misura prodotte con tessuti forniti dal commitente privato consumatore.

12. — Il controllo sull'esecuzione delle disposizioni del presente provvedimento è demandato oltre che agli organi a ciò delegati, anche ai Consigli provinciali delle Corporazioni del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale.

13. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941, n. 645.

14. — Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

TABELLA *A*.

TIPO 1. — *Camicia o sottoveste con bretelle confezione normale.*

Confezionata a regola d'arte, lavorazione normale in tutte le misure, con tessuto tagliato in diritto filo od in sbieco, modelli semplici, munita di spalline o bretelle tubolari in uguale tessuto, oppure di nastro; in lunghezza proporzionata alla misura, ma non inferiore a cm. 80, escluse le spalline, compreso gli orli; parte superiore festonata a macchina da ricamo, oppure con orlo a giorno.

Detta camicia o sottoveste con spalline deve essere confezionata con tessuto tipo, avente il prezzo franco fabbrica nei limiti sottoelencati, per l'altezza base di cm. 80 e deve essere venduta a prezzi non superiori a quelli massimi segnati a fianco dell'indicazione di ciascun tipo.

Numero del tipo	Prezzo del tessuto tipo impiegato Lire per metro	Prezzo di vendita franco fabbrica Lire per capo	Prezzo di vendita al consumatore Lire per capo
1-*a*	da L. 5 a L. 6	25,60	35,85
1-*b*	» 6,01 » 7	28,60	40,05
1-*c*	» 7,01 » 8	31,65	44,30
1-*d*	» 8,01 » 9	34,65	48,50
1-*e*	» 9,01 » 10	37,65	52,70
1-*f*	» 10,01 » 11	40,70	57 —
1-*g*	» 11,01 » 12	43,70	61,20

TABELLA *B*.

TIPO 2. — *Camicia o sottoveste con bretelle, confezione fine.*

Confezionata a regola d'arte, lavorazione fine in tutte le misure, con tessuto tagliato in diritto filo od in sbieco, in modelli vari, munita di spalline o bretelle tubolari in uguale tessuto oppure di nastro, in lunghezza proporzionata alla misura, ma non inferiore a cm. 80 escluse le spalline, compreso gli orli; parte superiore festonata a macchina da ricamo oppure con orlo a giorno; con ricamo accurato sul petto, oppure ricamata con riporti di raso e di tulle.

Detta camicia o sottoveste con spalline deve essere confezionata con tessuto tipo, avente il prezzo franco fabbrica nei limiti sottoelencati, per l'altezza base di cm. 80 e deve essere venduta a prezzi non superiori a quelli massimi segnati a fianco dell'indicazione di ciascun tipo.

Numero del tipo	Prezzo del tessuto tipo impiegato Lire per metro	Prezzo di vendita franco fabbrica Lire per capo	Prezzo di vendita al consumatore Lire per capo
2-*a*	da L. 7 a L. 8	51,10	69,50
2-*b*	» 8,01 » 9	54,05	73,50
2-*c*	» 9,01 » 10	56,95	77,45
2-*d*	» 10,01 » 11	59,90	81,45
2-*e*	» 11,01 » 12	62,85	85,45
2-*f*	» 12,01 » 13	65,80	89,50
2-*g*	» 13,01 » 14	68,75	93,50
2-*h*	» 14,01 » 15	71,70	97,50
2-*i*	» 18,05 di seta	80,10	106,55
2-*l*	» 23,15 mista	94,80	126,10
2-*m*	» 34,10 di seta	123,15	16[illegible],10
2-*n*	» 40,45 pura	141 —	183,30

TABELLA *C*.

TIPO 3. — *Camicia o sottoveste a spalle, confezione normale.*

Confezionata a regola d'arte, lavorazione normale in tutte le misure, con tessuto tagliato in diritto filo od in sbieco, cuciture e pieghe rientranti alla vita, in modelli semplici, in lunghezza proporzionata alla misura, ma non inferiore a cm. 105 compreso gli orli, variata nel taglio dello scollo, rotondo, quadro o a punta; festonata con macchina da ricamo, oppure con orlo a giorno allo scollo, all'incavo delle braccia ed all'orlo inferiore.

Detta camicia o sottoveste a spalle deve essere confezionata con tessuto tipo avente il prezzo franco fabbrica nei limiti sottoelencati, per l'altezza base di cm. 80 e deve essere venduta a prezzi non superiori a quelli massimi segnati fianco dell'indicazione di ciascun tipo.

Numero del tipo	Prezzo del tessuto tipo impiegato Lire per metro	Prezzo di vendita franco fabbrica Lire per capo	Prezzo di vendita al consumatore Lire per capo
3-*a*	da L. 5 — a L. 6	27,70	38,80
3-*b*	» 6,01 » 7	31 —	43,40
3-*c*	» 7,01 » 8	34,30	48 —
3-*d*	» 8,01 » 9	37,55	52,55
3-*e*	» 9,01 » 10	40,85	57,20
3-*f*	» 10,01 » 11	44,15	61,80
3-*g*	» 11,01 » 12	47,45	66,45

TABELLA *D*.

TIPO 4. — *Camicia o sottoveste a spalle, confezione fine.*

Confezionata a regola d'arte, lavorazione fine in tutte le misure, con tessuto tagliato diritto filo od in sbieco, in modelli vari con cuciture a piega rientranti alla vita, in lunghezza proporzionata alla misura ma non inferiore a cm. 105 compreso gli orli; variata nel taglio dello scollo, rotondo quadro od a punta; festonata con macchina da ricamo, oppure con orlo a giorno allo scollo, all'incavo delle braccia ed all'orlo inferiore; con ricamo accurato sul petto, oppure ricamata con riporti di raso o di tulle.

Detta camicia o sottoveste deve essere confezionata con tessuto tipo avente il prezzo franco fabbrica nei limiti sottoelencati, per l'altezza base di cm. 80 e deve essere venduta

a prezzi non superiori a quelli massimi segnati a fianco dell'indicazione di ciascun tipo.

Numero del tipo	Prezzo del tessuto tipo impiegato Lire per metro	Prezzo di vendita franco fabbrica Lire per capo	Prezzo di vendita al consumatore Lire per capo
4-a	da L. 7 — a L. 8	53,55	73,80
4-b	» 8,01 » 9	56,75	77,20
4-c	» 9,01 » 10	59,95	81,55
4-d	» 10,01 » 11	63,15	85,90
4-e	» 11,01 » 12	66,35	90,35
4-f	» 12,01 » 13	69,60	94,65
4-g	» 13,01 » 14	72,80	99 —
4-h	» 14,01 » 15	76 —	103,35
4-i	» 18,05 di seta	85,25	113,40
4-l	» 23,15 mista	101,25	134,65
4-m	» 34,10 di seta	132,30	172 —
4-n	» 40,45 pura	151,75	197,30

TABELLA E.

TIPO 5. — *Mutandina con gamba, confezione normale.*

Confezionata a regola d'arte, lavorazione normale in tutte le misure con gamba, in lunghezza proporzionata alla misura ma non inferiore a cm. 45, compreso cinture ed orli; festonata a macchina da ricamo oppure con orlo a giorno alla gamba; cintura in doppio tessuto e con elastico interno, oppure cintura in parte in tessuto e parte in elastico, con o senza apertura con bottoncini ai lati o posteriormente.

Detta mutandina deve essere confezionata con tessuto tipo avente il prezzo franco fabbrica nei limiti sottoelencati, per l'altezza base di cm. 80 e deve essere venduta a prezzi non superiori a quelli massimi segnati a fianco dell'indicazione di ciascun tipo.

Numero del tipo	Prezzo del tessuto tipo impiegato Lire per metro	Prezzo di vendita franco fabbrica Lire per capo	Prezzo di vendita al consumatore Lire per capo
5-a	da L. 5 — a L. 6	16,90	23,65
5-b	» 6,01 » 7	18,35	25,70
5-c	» 7,01 » 8	19,80	27,70
5-d	» 8,01 » 9	21,20	29,70
5-e	» 9,01 » 10	22,65	31,70
5-f	» 10,01 » 11	24,10	33,75
5-g	» 11,01 » 12	25,55	35,75

TABELLA F.

TIPO 6. — *Mutandina con gamba, confezione fine.*

Confezionata a regola d'arte, lavorazione fine in tutte le misure con gamba, in lunghezza proporzionata alla misura, ma non inferiore a cm. 45 compreso cintura ed orlo; festonata a macchina da ricamo oppure con orlo a giorno alla gamba; cintura in doppio tessuto e parte in elastico, con o senza apertura, con bottoncini ai lati o posteriormente, con ricamo accurato oppure ricamata con riporti di raso e di tulle.

Detta mutandina deve essere confezionata con tessuto tipo avente il prezzo franco fabbrica nei limiti sottoelencati, per l'altezza base di cm. 80 e deve essere venduta a prezzi non superiori a quelli massimi segnati a fianco dell'indicazione di ciascun tipo.

Numero del tipo	Prezzo del tessuto tipo impiegato Lire per metro	Prezzo di vendita franco fabbrica Lire per capo	Prezzo di vendita al consumatore Lire per capo
6-a	da L. 7 — a L. 8	38,25	53 —
6-b	» 8,01 » 9	39,70	54 —
6-c	» 9,01 » 10	41,20	56,05
6-d	» 10,01 » 11	42,65	58 —
6-e	» 11,01 » 12	44,10	59,95
6-f	» 12,01 » 13	45,60	62 —
6-g	» 13,01 » 14	47,05	64 —
6-h	» 14,01 » 15	48,55	66 —
6-i	» 18,05 di seta	51,25	68,15
6-l	» 23,15 mista	58,25	77,50
6-m	» 34,10 di seta	71,50	92,95
6-n	» 40,45 pura	80 —	104 —

TABELLA G.

TIPO 7. — *Camicia da notte senza maniche confezione normale.*

Confezionata a regola d'arte, lavorazione normale in tutte le misure, in lunghezza proporzionata alla misura, ma non inferiore a cm. 120 in modelli semplici, senza maniche e variata nello scollo (rotondo, quadro od a punta) con cintura in uguale tessuto; festonata con macchina da ricamo oppure con orlo a giorno alla scollatura ed all'incavo delle braccia.

Detta camicia da notte senza maniche deve essere confezionata con tessuto tipo avente il prezzo franco fabbrica nei limiti sottoelencati, per l'altezza base di cm. 80 e deve essere venduta a prezzi non superiori a quelli massimi segnati a fianco dell'indicazione di ciascun tipo.

Numero del tipo	Prezzo del tessuto tipo impiegato Lire per metro	Prezzo di vendita franco fabbrica Lire per capo	Prezzo di vendita al consumatore Lire per capo
7-a	da L. 5 — a L. 6	33,45	46,85
7-b	» 6,01 » 7	37,60	52,65
7-c	» 7,01 » 8	41,75	58,45
7-d	» 8,01 » 9	45,85	64,20
7-e	» 9,01 » 10	49,95	69,95
7-f	» 10,01 » 11	54,05	75,65
7-g	» 11,01 » 12	58,20	81,50

TABELLA H.

TIPO 8. — *Camicia da notte senza maniche, confezione fine.*

Confezionata a regola d'arte, lavorazione fine in tutte le misure con tessuto tagliato in diritto filo od in sbieco, in lunghezza proporzionata alla misura ma non inferiore a cm. 135, in modelli vari, senza maniche e variata nello scollo (rotondo, quadro od a punta); con cintura in vita in uguale tessuto; festonata con macchina da ricamo, oppure con orlo a giorno, alla scollatura ed all'incavo delle braccia; ricamo accurato sul petto, o ricamata con riporti di raso o di tulle.

Detta camicia da notte senza maniche deve essere confezionata con tessuto tipo avente il prezzo franco fabbrica nei limiti sottoelencati, per l'altezza base di cm. 80 e deve essere venduta a prezzi non superiori a quelli massimi segnati a fianco dell'indicazione di ciascun tipo.

Numero del tipo	Prezzo del tessuto tipo impiegato Lire per metro	Prezzo di vendita franco fabbrica Lire per capo	Prezzo di vendita al consumatore Lire per capo
8-a	da L. 7 — a L. 8	72,55	98,65
8-b	» 8,01 » 9	77,35	105,20
8-c	» 9,01 » 10	82,15	111,70
8-d	» 10,01 » 11	87 —	118,30
8-e	» 11,01 » 12	91,80	124,85
8-f	» 12,01 » 13	96,60	131,35
8-g	» 13,01 » 14	101,10	137,90
8-h	» 14,01 » 15	106,25	144,50
8-i	» 18,05 di seta	117,95	156,90
8-l	» 23,15 mista	141,25	187,90
8-m	» 34,10 di seta	186,70	242,70
8-n	» 40,45 pura	215 —	279,50

TABELLA I.

TIPO 9. — *Camicia da notte con maniche confezione normale.*

Confezionata a regola d'arte, lavorazione normale in tutte le misure, in lunghezza proporzionata alla misura, ma non inferiore a cm. 120, in modelli semplici con cintura in uguale tessuto, con o senza colletto, metà aperta sul davanti o scollata, variata nello scollo (rotondo, quadro od a punta); maniche lunghe secondo la misura, arricciate in fondo con polsino aperto o chiuso, festonata a macchina da ricamo oppure con orlo a giorno al colletto od alla scollatura, ai polsini e sul davanti.

Detta camicia da notte con maniche deve essere confezionata con tessuto tipo avente il prezzo franco fabbrica nei limiti sottoelencati, per l'altezza base di cm. 80 e deve essere venduta a prezzi non superiori a quelli massimi segnati a fianco dell'indicazione di ciascun tipo.

Numero del tipo	Prezzo del tessuto tipo impiegato Lire per metro	Prezzo di vendita franco fabbrica Lire per capo	Prezzo di vendita al consumatore Lire per capo
—	—	—	—
9-a	da L. 5 a L. 6	42,80	59,90
9-b	» 6,01 » 7	47,45	66,45
9-c	» 7,01 » 8	52,10	72,95
9-d	» 8,01 » 9	56,80	79,50
9-e	» 9,01 » 10	61,45	86,05
9-f	» 10,01 » 11	66,10	92,55
9-g	» 11,01 » 12	70,45	98,65

TABELLA L.

TIPO 10. — *Camicia da notte con maniche, confezione fine.*

Confezionata a regola d'arte, lavorazione fine in tutte le misure, con tessuto tagliato diritto filo od in sbieco, in lunghezza proporzionata alla misura ma non inferiore a cm. 135, in modelli vari, con cintura in uguale tessuto con o senza colletto, meta aperta sul davanti oppure scollata, variata nello scollo (rotondo, quadro od a punta); maniche lunghe secondo la misura arricciate in fondo con polsino aperto o chiuso; festonata a macchina da ricamo, oppure con orlo a giorno al colletto od alla scollatura, ai polsini e sul davanti; con ricamo accurato sul petto o ricamata con riporti di raso o di tulle.

Detta camicia da notte con maniche deve essere confezionata con tessuto tipo avente il prezzo franco fabbrica nei limiti sottoelencati, per l'altezza base di cm. 80 e deve essere venduta a prezzi non superiori a quelli massimi segnati a fianco dell'indicazione di ciascun tipo.

Numero del tipo	Prezzo del tessuto tipo impiegato Lire per metro		Prezzo di vendita franco fabbrica Lire per capo	Prezzo di vendita al consumatore Lire per capo
—	—		—	—
10-a	da L. 7 a L. 8		86,20	117,25
10-b	» 8,01 » 9		91,40	124,30
10-c	» 9,01 » 10		96,60	131,35
10-d	» 10,01 » 11		101,80	138,45
10-e	» 11,01 » 12		107,05	145,60
10-f	» 12,01 » 13		112,25	152,65
10-g	» 13,01 » 14		117,45	159,75
10-h	» 14,01 » 15		122,70	166,85
10-i	» 18,05	di seta	137,80	183,25
10 l	» 23,15	mista	163,75	217,80
10-m	» 34,10	di seta	214,25	278,50
10-n	» 40,45	pura	245,75	319,45

TABELLA M.

TIPO 11. — *Grembiule o camice per donna.*

Confezionato a regola d'arte, lavorazione unica in tutte le taglie, ed in tutte le foggie, in lunghezza proporzionalmente alla taglia, ma non inferiore a cm. 105, abbottonabile davanti, o dietro, oppure da infilarsi adatto a tutti gli usi per impiegate, commesse, infermiere, magazziniere, operaie, per casa o per lavoro, ecc.; confezionato ad un petto o a due petti, accollato o con bavero aperto a doppio uso, nello stesso tessuto oppure con collo bianco in uguale foggia staccabile; maniche arricciate sulle spalle con cucitura interna a sopragitto e con pieghe al fondo con polsino semplice ad un bottone; munito di due tasche laterali rinforzate all'orlo, con o senza taschino al petto; bottoniera con un minimo di sei bottoni per la taglia più piccola; con martingala o con cintura da annodarsi.

Detto grembiule deve essere confezionato con tessuto tipo avente il prezzo franco fabbrica nei limiti sottoelencati, per l'altezza base di cm. 140 e deve essere venduto a prezzi non superiori a quelli massimi segnati a fianco dell'indicazione di ciascun tipo.

Numero del tipo	Prezzo del tessuto tipo impiegato Lire per metro	Prezzo di vendita franco fabbrica Lire per capo	Prezzo di vendita al consumatore Lire per capo
—	—	—	—
11-a	da L. 7 — a L. 8	40,65	56,90
11-b	» 8,01 » 9	43,75	61,25
11-c	» 9,01 » 10	46,85	65,60
11-d	» 10,01 » 11	49,95	69,95
11-e	» 11,01 » 12	53,05	74,25
11-f	» 12,01 » 13	56,15	78,60
11-g	» 13,01 » 14	59,25	82,95
11-h	» 14,01 » 15	62,35	87,30

TABELLA N.

TIPO 12. — *Grembiale a doppia pettorina per donna.*

Confezionato a regola d'arte in tutte le foggie con doppia pettorina, lavorazione unica in tutte le taglie, lunghezza non inferiore a cm. 120 e larghezza non inferiore a cm. 70, compreso orli, adatto per uso casalingo, per lavoro, in particolare per servizi ospitalieri, munito di due tasche laterali, oppure di una grande tasca centrale, con bretelle da incrociare ed abbottonare.

Detto grembiale a doppia pettorina deve essere confezionato con tessuto tipo avente il prezzo franco fabbrica nei limiti sottoelencati per l'altezza base di cm. 140 e deve essere venduto a prezzi non superiori a quelli massimi segnati a fianco dell'indicazione di ciascun tipo.

Numero del tipo	Prezzo del tessuto tipo impiegato Lire per metro	Prezzo di vendita franco fabbrica Lire per capo	Prezzo di vendita al consumatore Lire per capo
—	—	—	—
12-a	da L. 7 — a L. 8	20,20	28,30
12-b	» 8,01 » 9	21,55	30,15
12-c	» 9,01 » 10	22,90	32,05
12-d	» 10,01 » 11	24,25	33,95
12-e	» 11,01 » 12	25,55	35,75
12-f	» 12,01 » 13	26,90	37,65
12-g	» 13,01 » 14	28,25	39,55
12-h	» 14,01 » 15	29,60	41,45

TABELLA O.

TIPO 13. — *Mezzo grembiale a pettorina per uomo e per donna.*

Confezionato a regola d'arte, in tutte le foggie con pettorina, lavorazione unica in tutte le taglie, lunghezza proporzionale alla taglia, ma non inferiore a cm. 75 e larghezza non inferiore a cm. 65, compreso orli ed eventuale applicazione di volantini; adatto a tutti gli usi per casa e per lavoro, ecc., munito di due tasche piccole laterali oppure di una grande tasca centrale: con bretelle da incrociare ed abbottonare o con fettuccia attaccata per reggi-collo; con cintura in fettuccia od in eguale tessuto attaccata ai lati da annodarsi o abbottonarsi.

Detto grembiale a pettorina deve essere confezionato con tessuto tipo avente il prezzo franco fabbrica nei limiti sottoelencati per l'altezza base di cm. 140 e deve essere venduto a prezzi non superiori a quelli massimi segnati a fianco dell'indicazione di ciascun tipo.

Numero del tipo	Prezzo del tessuto tipo impiegato Lire per metro	Prezzo di vendita franco fabbrica Lire per capo	Prezzo di vendita al consumatore Lire per capo
—	—	—	—
13-a	da L. 7 — a L. 8	10,95	15,35
13-b	» 8,01 » 9	12,05	16,85
13-c	» 9,01 » 10	13,10	18,35
13-d	» 10,01 » 11	14,20	19,90
13-e	» 11,01 » 12	15,30	21,40
13-f	» 12,01 » 13	16,35	22,90
13-g	» 13,01 » 14	17,45	24,45
13-h	» 14,01 » 15	18,50	25,90

TABELLA P.

TIPO 14. — *Mezzo grembiale senza pettorina.*

Il tutto corrispondente al grembiale tipo 13, ma senza pettorina, di lunghezza non inferiore a cm. 65 e di larghezza non inferiore a cm. 65, compreso orli od eventuale applicazione di volantini, adatto per uso casalingo o per uso di lavoro, ecc., munito di due tasche piccole laterali oppure di una grande centrale; con cintura in fettuccia od in eguale tessuto attaccata ai lati da annodarsi o da abbottonarsi.

Detto grembiale senza pettorina deve essere confezionato con tessuto tipo avente il prezzo franco fabbrica nei limiti sotto elencati, per l'altezza base di cm. 140 e deve essere venduto a prezzi non superiori a quelli massimi segnati a fianco dell'indicazione di ciascun tipo.

Numero del tipo	Prezzo del tessuto tipo impiegato Lire per metro	Prezzo di vendita franco fabbrica Lire per capo	Prezzo di vendita al consumatore Lire per capo
—	—	—	—
14-*a*	da L. 7 — a L. 8	9,10	12,75
14-*b*	» 8,01 » 9	10,05	14,05
14-*c*	» 9,01 » 10	11 —	15,40
14-*d*	» 10,01 » 11	11,90	16,65
14-*e*	» 11,01 » 12	12,85	18 —
14-*f*	» 12,01 » 13	13,80	19,30
14-*g*	» 13,01 » 14	14,75	20,65
14-*h*	» 14,01 » 15	15,70	22 —

(1754)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

147ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia « Vigevano-Milano »

Si notifica che nel giorno di mercoledì 16 giugno 1943, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avrà luogo la 147ª estrazione delle obbligazioni emesse per la ferrovia «Vigevano-Milano», assunte dallo Stato in base alla convenzione 25 luglio 1917, approvata con decreto Luogotenenziale 28 settembre 1917, n. 1804.

Le serie delle obbligazioni da estrarsi sono indicate nel piano di ammortamento, riportato a tergo dei titoli.

I numeri delle serie sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° luglio 1943-XXI, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 maggio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1773)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

168ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia « Torino-Cuneo »

Si notifica che il giorno di martedì 15 giugno 1943-XXI, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avrà luogo la 168ª estrazione delle obbligazioni emesse per la ferrovia Torino-Cuneo (2ª emissione), passate a carico dello Stato in virtù del R. decreto 23 dicembre 1859, n. 3821.

In occasione di detta estrazione verrà anche eseguito l'abbruciamento delle obbligazioni sorteggiate nelle precedenti estrazioni e presentate per il rimborso durante questo semestre.

La quantità delle obbligazioni da estrarre è indicata nel piano di ammortamento, riportato a tergo dei titoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° luglio 1943-XXI, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 maggio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1774)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 26 maggio 1943-XXI - N. 99

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,00
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,0925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,372	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5863
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)*	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,38	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	38,88	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	90,725
Id. 3,50 % (1902)	86,30
Id. 3 % lordo	70,15
Id. 5 % (1935)	90,35
Redimib. 3,50 % (1934)	80,425
Id. 5 % (1936)	94,675
Id. 4,75 % (1924)	104,90
Obblig. Venezie 3,50 %	96,55
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,40
Id. 5 % (1944)	98,95
Id. 5 % (1949)	93,025
Id. 5 % (15-2-50)	92,60
Id. 5 % (15-9-50)	92,60
Id. 5 % (15-4-51)	92,575

MINISTERO DELLA GUERRA

Perdita di decorazioni al valor militare

Con R. decreto 25 marzo 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1943-XXI, al registro n. 14, foglio n. 139, i seguenti militari in congedo o già militari sono incorsi nella perdita delle decorazioni al valor militare e del corrispondente soprassoldo che col decreto rispettivamente citato erano stati loro concessi.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Tomat Bruno fu Pietro e di Grabar Rosa, da Pola, soldato in congedo (R. decreto 7 giugno 1938) art. 2 della legge.

Pergolani Mario di Antonio e di Ezelina Scarpocchi, da Perugia, ex tenente colonnello di fanteria (R. decreto 27 maggio 1920) articoli 2 e 6 della legge.

Terilli Giuseppe di Carlo Antonio e di Cariglia Francesca, da Esperia, ex tenente di fanteria (R. decreto 27 maggio 1920) articoli 2 e 6 della legge.

Bertoni Manlio di Giuseppe e di Pierleoni Teresa, da Città di Castello, ex capitano di fanteria (decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918) articoli 2 e 6 della legge.

Porro Francesco di Carlo e di Pezzana Adele, da Torino, ex sottotenente di fanteria (decreto Luogotenenziale 15 settembre 1918) articoli 2 e 6 della legge.

MEDAGLIA DI BRONZO

Porro Francesco di Carlo e di Pezzana Adele, da Torino, ex sottotenente di fanteria (decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1916) articoli 2 e 6 della legge.

Ravera Fedele di Canuto e di Valenzano Matilde, da Asti, ex colonnello di artiglieria - due concessioni - (R. decreto 22 marzo 1913 e decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917) articoli 3 e 6 della legge.

Mantovani Orsetti Renzo di Giovanni Giacomo e di Rossetti Emma, da Crespano Veneto, ex capitano di fanteria (decreto Luogotenenziale 2 agosto 1917) articoli 2 e 6 della legge.

Correnti Antonino di Francesco, da Paternò, ex tenente di fanteria (R. decreto 11 maggio 1924) art. 6 della legge.

Segala Alessandro di Umberto e di Rossi Teresa, da Pieve di Cadore, ex maggiore di fanteria - due concessioni - (R. decreto 19 agosto 1921 e R. decreto 20 dicembre 1923) art. 6 della legge.

Cavallero Giovanni di Giovanni e di Morene Giuseppina, da Cogoleto, soldato in congedo (R. decreto 7 agosto 1919) art. 2 della legge.

CROCE AL VALOR MILITARE

Pongiglione Luigi di Vincenzo e di Bertolotto Luigia, da Savona, ex tenente colonnello di fanteria (R. decreto 26 agosto 1926) art. 6 della legge.

Dall'Aglio Giorgio di Artemio e di Rossi Giulia, da Parma, ex tenente di artiglieria (R. decreto 11 settembre 1924) articoli 2 e 6 della legge.

Giancaspro Domenico di Pietro e di Maria Sibillano, da Bitonto, ex vice brigadiere CC. RR. (art. 6 della legge).

Correnti Antonino di Francesco, da Paternò, ex tenente di fanteria (R. decreto 11 maggio 1924) art. 6 della legge.

Bertoni Manlio di Giuseppe e di Pierleoni Teresa, da Città di Castello ex capitano di fanteria (R. decreto 2 settembre 1923) articoli 2 e 6 della legge.

(1717)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Siena

Si comunica che con R. decreto 15 marzo 1943, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1943, registro n. 5 Interno, foglio n. 214, il prof. Ernesto Satta è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Siena pel triennio in corso 1941-1943, in sostituzione del prof. Augusto Giovanardi.

(1781)

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Modena

Si comunica che con R. decreto 8 marzo 1943, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1943, registro n. 5 Interno, foglio n. 215, il prof. Arrigo Colarizi è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Modena pel triennio in corso 1941-1943, in sostituzione del prof. Giovanni De Toni.

(1782)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per titoli a tre posti di ispettore aggiunto (grado 9°, gruppo B) nel ruolo ispettivo del Commissariato generale per la pesca.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 9 dicembre 1941-XX, n. 1644, di approvazione dei ruoli organici del Commissariato generale per la pesca;

Considerato che i tre posti di grado 9°, gruppo *B*, del ruolo ispettivo del Commissariato medesimo sono disponibili;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a tre posti di ispettore aggiunto (grado 9°, gruppo *B*) nel ruolo ispettivo del Commissariato generale per la pesca.

Il concorso è riservato al personale di ruolo di gruppo *B*, appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato, che riveste lo stesso grado di quello messo a concorso.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, scritte e sottoscritte di pugno dall'aspirante, su carta da bollo da L. 8, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno essere inoltrate al Commissariato generale per la pesca (Divisione del personale e degli affari generali) non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande i concorrenti dovranno indicare il loro recapito ed elencare i documenti ed i titoli allegati.

Per gli aspiranti che risiedono nelle Colonie oppure all'estero resta fermo il termine di giorni trenta per la presentazione della domanda, mentre i documenti debbono essere presentati non oltre quindici giorni dalla data di scadenza della presentazione della domanda.

La data di arrivo delle domande e dei documenti è stabilita dal bollo a data apposto dall'archivio del Commissariato generale per la pesca.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) titolo di studio, originale o copia autentica;

b) copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui il funzionario dipende con l'indicazione delle note di qualifica attribuite dall'anno di assunzione nel ruolo di provenienza;

c) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra ovvero certificato di esito di leva;

d) certificato comprovante la iscrizione al P.N.F. per l'anno XXI, con la indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Detto certificato deve essere rilasciato, su carta da bollo da L. 6, dal competente segretario federale o dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero.

Per gli iscritti al P.N.F. antemarcia il certificato stesso dovrà attestare che l'iscrizione non ebbe interruzione e dovrà essere vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F.;

e) certificato, su carta da bollo da L. 6, debitamente legalizzato, comprovante lo stato di famiglia del concorrente;

f) eventuali altri documenti e certificati idonei a dimostrare specifici requisiti o benemerenze del candidato.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Commissariato generale per la pesca dopo il termine di cui al primo e terzo comma del precedente art. 2 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a documenti presentati o giacenti presso altre Amministrazioni.

Art. 5.

Il Commissariato generale per la pesca si riserva la facoltà di richiedere in visione alle Amministrazioni dalle quali i concorrenti dipendono gli atti matricolari ed il fascicolo personale dei concorrenti medesimi.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta da un funzionario di grado non inferiore al 4°, presidente, e di due funzionari di grado non inferiore al 6°, membri, tutti di gruppo *A*, anche se non appartenenti al Commissariato generale per la pesca.

Un funzionario di grado non inferiore al 9° eserciterà le funzioni di segretario.

La Commissione in base ai titoli ed ai documenti esibiti, attribuirà a ciascuno degli aspiranti una votazione espressa in centesimi. L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore ai sessanta centesimi.

La Commissione formerà apposita graduatoria di merito secondo l'ordine di votazione attribuita ai singoli aspiranti.

Art. 7.

La graduatoria, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà approvata con decreto del Commissario generale.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Commissario generale per la pesca, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 8.

Con decreto del Commissario generale per la pesca sarà provveduto alla nomina dei vincitori compresi nella graduatoria di cui al precedente art. 6.

Art. 9.

Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 10.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 marzo 1943-XXI

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca:
G. Ricci

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1943-XXI
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 230. — D'Elia

(1750)

Concorso per titoli a quattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Commissariato generale per la pesca.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923-II, n. 2395, 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra e per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, e 8 luglio 1941-XIX, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visti il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, e la legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 739, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e dei feriti per la stessa causa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Vista la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, che converte in legge il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il R. decreto 9 dicembre 1941-XX, n. 1644, di approvazione dei ruoli organici del Commissariato generale per la pesca;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3651-32633.1.3.1 in data 15 dicembre 1941-XX, con la quale è stato disposto che il 20 % dei posti del personale subalterno messi a disposizione per l'anno XX venga conferito per chiamata agli invalidi di guerra e che i rimanenti posti siano riservati per metà ai chiamati alle armi;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11 novembre 1942-XXI, n. 57714/54213/2.16/1.3.1, con la quale viene accordata al Commissariato generale per la pesca la facoltà di indire i concorsi per formare i propri organici;

Considerato che i posti disponibili nel ruolo del personale subalterno della tabella *A* dei ruoli organici del Commissariato generale per la pesca sono in numero di nove;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a quattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Commissariato generale per la pesca. Due posti, pari al 20 % dei nove disponibili, sono conferiti per chiamata agli invalidi di guerra, altri tre posti sono riservati a favore dei chiamati alle armi.

Art. 2.

Al concorso potrà partecipare il personale subalterno non di ruolo in servizio da almeno un anno presso il Commissariato generale per la pesca e da almeno due anni presso le altre Amministrazioni dello Stato.

I concorrenti debbono aver compiuto, alla data del presente decreto, il 18° anno di età, mentre si prescinde dal limite massimo di età.

Sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 8, e corredate di tutti i documenti prescritti dovranno pervenire al Commissariato generale per la pesca (Divisione del personale e degli affari generali) per il tramite dell'Amministrazione da cui i candidati dipendono, entro il termine di sessanta giorni dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande che perverranno dopo il termine suddetto non saranno prese in considerazione.

Nel trasmettere le domande, le Amministrazioni dovranno unirvi una attestazione da cui risulti che il concorrente è in servizio, indicando da quale data e precisando la qualifica. Dall'attestazione dovranno risultare, inoltre, l'operosità ed il rendimento del candidato.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei documenti allegati.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie italiane od all'estero avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a far pervenire i documenti entro venti giorni successivi.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato del competente segretario federale dei Fasci di combattimento comprovante, a seconda dell'età del concorrente, la sua appartenenza ai Fasci stessi o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'anno, del mese e del giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento l'attestazione che l'iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà, inoltre, essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F., oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

b) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 12. La firma dell'ufficiale di stato civile deve essere legalizzata;

c) certificato del podestà del Comune di domicilio o di abituale residenza del candidato, dal quale risulti che questi sa leggere e scrivere, a meno che il candidato non presenti un titolo di studio non inferiore alla licenza elementare;

d) certificato, su carta da bollo da L. 6, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale.

La firma dell'ufficiale di stato civile deve essere legalizzata;

e) certificato, su carta da bollo da L. 6, rilasciato da un ufficiale medico addetto ad un corpo o stabilimento sanitario del Regio esercito, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione e non ha imperfezioni fisiche visibili che siano comunque di impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere legalizzata dalle superiori autorità militari.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o della Spagna o dell'attuale guerra, produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato penale generale, sulla prescritta carta da bollo, rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato su carta da bollo da L. 6 di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato dal Comune dove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza.

La firma del podestà deve essere legalizzata;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare o, in caso negativo, il certificato dell'esito di leva;

i) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 6, da presentarsi dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

l) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

m) ogni altro documento o titolo con il quale il candidato ritenga di poter dimostrare la sua specifica idoneità al posto cui aspira.

Art. 5.

I documenti a corredo delle domande dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui sopra e dovranno essere, inoltre, muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non saranno validi se risultino rilasciati da più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alla lettera *a*) i mutilati ed invalidi di guerra; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli purchè dimostrino tale loro qualità.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi presso altre Amministrazioni.

Art. 6.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Commissario generale per la pesca ai sensi dell'art. 1 ultimo comma del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà composta da un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al 6°, presidente, e da due funzionari di grado non inferiore all'8°, membri.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di grado non inferiore al 9°.

Art. 8.

La Commissione, in base ai titoli ed ai documenti esibiti, attribuirà a ciascuno degli aspiranti una votazione espressa in centesimi.

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sessanta centesimi.

Art. 9.

La graduatoria, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà approvata con decreto del Commissario generale.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Commissario generale per la pesca, sentita la Commissione giudicatrice.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati inservienti in prova e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina ad inservienti dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso, qualora si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, conseguiranno subito la nomina ed inservienti.

Art. 11.

I vincitori del concorso che nel termine stabilito non assumano le funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Commissario generale per la pesca, saranno dichiarati dimissionari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 marzo 1943-XXI

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1943-XXI
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 229. — D'ELIA

(1751)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.